

ALLEGATO A) D.G.P. m. 48
DEL 30/12/2009

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Regolamento per l'assunzione di Dirigenti ed esperti di Alta specializzazione

INDICE

CAPO I

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI ED ESPERTI DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale
- Art. 3 - Modalità di reclutamento di personale con la qualifica dirigenziale
- Art. 4 - Modalità concorsuali
- Art. 5 - Indizione del concorso
- Art. 6 - Pubblicità del pubblico avviso
- Art. 7 - Proroga, riapertura e revoca del concorso
- Art. 8 - Commissioni giudicatrici
- Art. 9 - Funzioni del segretario verbalizzante
- Art. 10 - Compensi alla Commissione esaminatrice
- Art. 11 - Ammissione ed esclusione dei candidati
- Art. 12 - Adempimenti della Commissione giudicatrice
- Art. 13 - Adempimenti dei concorrenti
- Art. 14 - Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
- Art. 15 - Validità della graduatoria
- Art. 16 - Corsi-concorsi

CAPO II

ASSUNZIONE DI DIRIGENTI ED ESPERTI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE CON CONTRATTI A TERMINE

Art. 17 - Assunzione dei dirigenti ed esperti ad alta specializzazione con contratti a termine

Art. 18 - Assunzione in posto di dotazione organica

Art. 19 - Assunzione al di fuori della dotazione organica

Art. 20 - Modificazioni del contratto

Art. 21 - Recesso dal contratto di lavoro

Art. 22 - Inserimento del dirigente con contratto a termine nella struttura della Provincia

Art. 23 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

Art. 24 - Procedure per incarichi di collaborazione esterna

Art. 25 - Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazione pubblica

CAPO III

MOBILITA', DISTACCO, COMANDO DEL DIRIGENTE

Art. 26 - Mobilità del dirigente

Art. 27 - Distacco dei dirigenti di altre pubbliche amministrazioni

Art. 28 - Comando in entrata del dirigente

Art. 29 - Norma finale



Provincia di Barletta – Andria – Trani

Regolamento per l'assunzione di Dirigenti ed esperti di Alta specializzazione

CAPO I

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI ED ESPERTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento del personale dirigente ed esperti ad alta specializzazione.
2. Il numero complessivo del personale dirigente è definito con l'approvazione della dotazione organica.

Art. 2 – Requisiti generali per l'accesso alla qualifica dirigenziale

1. Per l'accesso a posti di qualifica dirigenziale, da reclutare mediante contratto a tempo indeterminato, sono richiesti i requisiti previsti dall'art. 28 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Nel bando di concorso è specificato il titolo di laurea attinente al posto dirigenziale da ricoprire, in coerenza con quanto stabilito nella deliberazione di approvazione del piano di fabbisogno del personale.

Art. 3 – Modalità di reclutamento di personale con la qualifica dirigenziale

1. Il reclutamento del personale con qualifica dirigenziale, avviene mediante concorso pubblico, così come disciplinato dall'art. 28 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
 2. L'Amministrazione provinciale può ricoprire i posti vacanti in organico con qualifica dirigenziale, mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
 3. L'Amministrazione provinciale può, inoltre, ricoprire il posto vacante nella dotazione organica di qualifica dirigenziale, mediante l'utilizzo delle
- 

graduatorie del personale risultato idoneo a concorsi indetti da altre Amministrazioni pubbliche per lo stesso profilo professionale.

Art. 4 - Modalità concorsuali

1. Le modalità e le procedure concorsuali per l'accesso all'impiego sono quelle previste dal D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve eventuali diverse previsioni contenute nel presente regolamento.

Art. 5 - Indizione di concorso

1. I concorsi sono indetti con provvedimento dirigenziale, in ottemperanza al Piano occupazionale approvato dalla Giunta provinciale. Con lo stesso provvedimento il dirigente approva l'avviso pubblico.
2. L'avviso pubblico deve indicare:
 - a) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione, nonché i termini e le modalità per la presentazione della documentazione dei titoli;
 - b) il genere di concorso che viene bandito;
 - c) il numero dei posti messi a concorso e la figura o profilo professionale;
 - d) il titolo di studio previsto per l'accesso nonché gli altri requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione;
 - e) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio ai sensi della legge n. 68/1999;
 - f) la determinazione delle prove d'esame e delle materie oggetto di esse;
 - g) la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale e per il superamento di quest'ultima;
 - h) le eventuali forme di preselezione per titoli ovvero per test o prove psico-attitudinali;
 - i) le materie d'esame e le modalità di espletamento delle prove concorsuali.
3. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge n. 125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del D. Lgs n. 165/2001 e dall'art. 6 comma 3 del Testo unico enti locali.
4. Il bando di concorso, oltre al punteggio attribuito alle prove d'esame, può prevedere un punteggio fino ad un massimo di punti 10, per il curriculum professionale allegato alla domanda di partecipazione al concorso. La valutazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice, considerando unitariamente il complesso della formazione ed attività culturali e

professionali illustrate dal candidato nel curriculum, tenendo conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle funzioni connesse al posto da ricoprire. La valutazione, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima della prova orale.

5. La domanda di ammissione al concorso è indirizzata al presidente e redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso.
6. La Provincia non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.


Art. 6 - Pubblicità del pubblico avviso

1. Il pubblico avviso, per il reclutamento di dirigenti a tempo indeterminato, allo scopo di ottenere la più ampia pubblicità, dovrà essere pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica e sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, nonché all'Albo pretorio della Provincia fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7 - Proroga, riapertura e revoca del concorso

1. Il Dirigente competente ha facoltà di prorogare, revocare o riaprire i termini del concorso qualora ravvisi ragioni oggettive di opportunità adeguatamente motivate.

Art. 8 - Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alla dirigenza sono nominate con provvedimento dirigenziale e sono composte dal presidente e da due componenti secondo le seguenti disposizioni:
 - a) la presidenza delle commissioni esaminatrici è attribuita al Segretario generale;
 - b) i componenti delle Commissioni sono scelti fra i dirigenti del comparto Enti locali aventi analogo profilo professionale rispetto al posto da ricoprire.
 2. Non possono far parte della Commissione esaminatrice i membri che siano tra loro parenti o affini fino al quarto grado e parimenti lo siano con qualcuno
- 

dei concorrenti. La Commissione esaminatrice verifica l'assenza di incompatibilità nella prima seduta utile.

Art. 9 - Funzioni del segretario verbalizzante

1. Il Segretario della commissione è scelto tra i dipendenti di categoria D in servizio nell'Ente e svolge la verbalizzazione di ogni seduta.

Art. 10 - Compensi alla Commissione giudicatrice

1. I compensi alla Commissione esaminatrice sono fissati dalla normativa vigente in materia. Detti compensi non spettano ai dirigenti dell'Ente qualora questi esplicano la loro attività nell'ambito dei doveri d'ufficio.

Art. 11 - Ammissione ed esclusione dei candidati

1. L'ufficio amministrativo del Settore Personale accerta che le domande siano pervenute nei termini, che contengano le dichiarazioni richieste, e che la documentazione sia conforme alle indicazioni dell'avviso ed in relazione all'accertamento, ammette od esclude i concorrenti.
2. L'esclusione dei concorrenti è dichiarata quando:
 - a) la domanda di ammissione al concorso sia pervenuta fuori termine;
 - b) assenza dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
 - c) altre ipotesi previste espressamente dal bando di concorso.
3. L'elenco dei candidati ammessi al concorso è comunicato al Presidente della commissione per i successivi adempimenti.
4. L'esclusione dal concorso va comunicata all'interessato con la motivazione e le indicazioni per una eventuale impugnativa.

Art. 12 - Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. La prima convocazione per l'insediamento della Commissione esaminatrice viene disposta dal Presidente della stessa mediante avviso scritto con lettera raccomandata o telegramma indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione.
2. Il Dirigente del Settore personale, consegna alla Commissione tutti gli atti ed i documenti inerenti al concorso.
3. La Commissione, a pena di nullità, opera con la costante presenza di tutti i suoi membri e svolge i seguenti adempimenti:
 - a) verifica la regolarità della propria costituzione, esaminando anche le eventuali istanze di ricsuzione di uno o più dei suoi componenti ed

- accertando l'assenza di incompatibilità dei membri con ciascuno dei candidati;
- b) determina i criteri generali per la valutazione dei titoli (se previsti) e degli esami in base a quanto stabilito nel presente regolamento e nel bando di concorso;
 - c) esamina la documentazione relativa all'indizione del concorso;
 - d) definisce l'oggetto delle prove e fissa il calendario delle stesse;
 - e) procede alle eventuali preselezioni, se previste;
 - f) procede all'espletamento delle prove e alla loro valutazione;
 - g) formula la graduatoria di merito, tenendo conto della valutazione dei titoli (se previsti) e degli esiti delle prove d'esame segnalando gli appartenenti a categorie riservatarie o aventi diritto a precedenza. Non vanno compresi nella graduatoria di merito i concorrenti che nelle prove di esame, scritte e orali, non hanno conseguito l'idoneità.

Art. 13 - Adempimenti dei concorrenti

- 1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice.


Art. 14 - Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva

- 1. La presentazione dei titoli preferenziali e di riserva, avviene secondo le modalità stabilite nel bando di concorso e secondo la normativa vigente in materia.

Art. 15 - Validità della graduatoria

- 1. La graduatoria di merito è approvata con decreto del dirigente del settore competente e rimane valida per un periodo di tre anni, salvo diversa disposizione normativa in materia, decorrente dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti che si sono resi disponibili successivamente all'indizione del concorso.

Art. 16 - Corsi-concorsi

- 1. Il reclutamento del personale dirigenziale mediante corsi-concorsi e le relative modalità di svolgimento sono stabilite con la deliberazione di approvazione del fabbisogno di personale.
- 

2. I requisiti per l'accesso al corso-concorso sono quelli previsti dall'art. 28 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II

ASSUNZIONE DI DIRIGENTI ED ESPERTI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE CON CONTRATTI A TERMINE

Art. 17 - Assunzione di dirigenti ed esperti ad alta specializzazione con contratti a termine

1. La Provincia può procedere ad assunzioni a tempo determinato di dirigenti e di esperti ad alta specializzazione, nelle seguenti ipotesi:
 - a) per la temporanea copertura di posti vacanti previsti nella dotazione organica;
 - b) per la realizzazione di progetti specifici e/o per il raggiungimento di obiettivi da realizzarsi nel corso del mandato amministrativo.

Art. 18 - Assunzione in posto di dotazione organica

1. L'assunzione di cui all'art. 21, avviene previa deliberazione della Giunta provinciale, mediante procedura selettiva per titoli o per titoli e colloquio, a cui sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti richiesti per la copertura di posti della qualifica dirigenziale.
2. La procedura di selezione si articola attraverso l'emanazione del bando approvato con la deliberazione di cui al comma 1, da pubblicare, per estratto, sul BURP, nel quale vengono indicati i requisiti e le professionalità richieste, i criteri per la selezione stessa, le materie oggetto del colloquio e gli elementi fondamentali del contratto di lavoro.
3. L'accertamento dei requisiti, la valutazione dei titoli, e l'effettuazione della prova di selezione di cui al comma 1, sono svolti da una Commissione nominata dal dirigente del Settore personale della Provincia, composta dal Segretario generale che la presiede, e da due esperti nelle materie oggetto della prova selettiva. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Presidente della Commissione ad un funzionario provinciale. Tale Commissione è tenuta a formulare una dettagliata relazione basata sulla valutazione dei titoli e sull'esito del colloquio.
4. Il presidente, sulla scorta della relazione di cui al 3° comma, con proprio decreto, nomina la persona da assumere.



5. Il rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente articolo è regolato dal contratto individuale di lavoro ed ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore alla durata del mandato del Presidente in carica.
6. Il rapporto di lavoro è prorogabile e/o rinnovabile secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti a tempo determinato.
7. Per il trattamento economico da corrispondere al personale assunto in base al presente articolo, viene fatto rinvio al CCNL per la dirigenza degli Enti locali.
8. Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato, il presidente con proprio decreto può disporre l'assunzione a tempo determinato, nell'ambito della dotazione organica, di dirigenti e/o di esperti ad alta specializzazione, mediante "intuitu personae", in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alla dirigenza pubblica e scelti tra il personale della categoria D già in servizio presso gli enti del comparto Regioni ed Autonomie locali. La durata del rapporto contrattuale, in quest'ultimo caso, non può essere inferiore a tre anni e non superiore al mandato elettivo del Presidente in carica.

Art. 19 - Assunzione al di fuori della dotazione organica

1. L'assunzione del dirigente o di esperti ad alta specializzazione extra dotazione organica, può essere disposta dal Presidente mediante individuazione "intuitu personae" sulla base di curriculum che attesti la professionalità, tra gli aspiranti in possesso di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Le assunzioni previste al comma 1, non potranno superare il 5% della dotazione organica complessiva della dirigenza e dell'area direttiva e non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente. Nel caso in cui, a seguito della cessazione del Presidente, rimanesse in carica il vice Presidente, il contratto si intende prorogato fino alla data di insediamento del nuovo Presidente.
3. I contratti di lavoro di cui ai commi precedenti sono risolti di diritto nel caso in cui la Provincia dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi della normativa vigente nel tempo.
4. Il trattamento economico per le assunzioni di cui al comma 2, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato



della Giunta, da un'indennità ad personam, come consentito dall'art. 110 del Testo unico enti locali.

Art. 20 - Modificazioni del contratto

1. Nel rispetto del principio di flessibilità delle risorse umane, tenuto conto dell'equivalenza delle prestazioni, qualora il Presidente, nel corso del periodo di validità del contratto a tempo determinato, dovesse ritenere opportuna una ridefinizione dell'incarico o di qualche elemento contrattuale, in ordine agli obiettivi dell'Amministrazione ed alle esigenze del PEG, può proporre alla persona assunta la modificazione del contratto che avrà vigore dal momento dell'accettazione della stessa da parte dell'interessato.

Art. 21 - Recesso dal contratto di lavoro

1. Il recesso dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con un dirigente o con un esperto ad alta specializzazione, è disposto con decreto motivato del Presidente.
2. Il recesso può essere esercitato nei casi:
 - a) di inosservanza delle direttive del Presidente;
 - b) di mancato raggiungimento (senza giustificazioni) degli obiettivi assegnati nel contratto individuale di lavoro e nel PEG;
 - c) di gravi irregolarità gestionali;
 - d) di gravi inadempienze;
 - e) di comune accordo.
3. Il recesso deve essere preceduto dalla contestazione, per iscritto, degli addebiti di cui al comma 2 e l'interessato entro quindici giorni può controdedurre con nota indirizzata al Presidente.
4. Il decreto che stabilisce il recesso va comunicato al contraente e diventa esecutivo trascorsi quindici giorni dal ricevimento senza controdeduzioni o ad avvenuta comunicazione del rigetto delle controdeduzioni.

Art. 22 - Inserimento del dirigente con contratto a termine nella struttura della Provincia

1. L'incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura della Provincia e collabora con la struttura amministrativa della stessa fornendo le prestazioni previste in contratto.



Art. 23 – Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 110, comma 6 del Testo unico enti locali, qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecnico-professionali ad alto contenuto di professionalità che non siano rinvenibili nelle attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica della Provincia, possono essere conferiti incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati.
2. Detti incarichi, tesi a realizzare programmi determinati approvati dai competenti organi, debbono essere affidati a persone estranee all'Amministrazione provinciale, delle quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta.
3. L'incarico è conferito per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferisce e, comunque, non oltre il mandato elettivo del Presidente.

Art. 24 – Procedure per incarichi di collaborazione esterna

1. Il Presidente, qualora motivatamente, decida di ricorrere a professionalità esterne per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, dispone la pubblicazione di un bando di offerta di lavoro, specificando l'oggetto della proposta, i requisiti e le condizioni di partecipazione, nonché ogni altra indicazione atta a consentire ai soggetti interessati una idonea valutazione della prestazione che si intende affidare.
2. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Presidente, previa attestazione della necessaria copertura finanziaria da parte del competente responsabile del servizio.

Art. 25 – Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazione pubblica

1. Nel caso in cui l'incarico venga conferito a soggetti che provengano da una Pubblica amministrazione, trova applicazione l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e i criteri oggettivi predeterminati.
2. Per gli incarichi concernenti i lavori pubblici, trova applicazione la legislazione specifica in materia.



CAPO III

MOBILITA', DISTACCO, COMANDO DEL DIRIGENTE

Art. 26 - Mobilità del dirigente

1. La mobilità del dirigente è soggetta al particolare regime disposto dall'art. 16 del Ccnl Area dirigenziale del 23 dicembre 1999.
2. La mobilità avviene a seguito del rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza organica del richiedente.
3. Nel caso in cui il dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra amministrazione del comparto che vi abbia dato assenso, il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza può essere sostituito da un semplice preavviso della durata di quattro mesi.
4. Il ricorso alla disposizione ex art. 16 Ccnl Area dirigenziale, determina l'applicazione del regime previsto, in via generale, per il preavviso di recesso, per come disciplinato dalle disposizioni dell'art. 31, commi da 4 a 7, e 9, del Ccnl area dirigenziale del 10 aprile 1996 (indennità sostitutiva del preavviso, facoltà di rinuncia consensuale al periodo di preavviso lavorato, divieto di smaltimento delle ferie in costanza di preavviso, commutabilità del periodo nell'anzianità di servizio e modalità di liquidazione dell'indennità sostitutiva).
5. Resta soggetta al regime normativo generale dettato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, la mobilità verso amministrazioni estranee al comparto Regioni-autonomie locali.

Art. 27 - Distacco di dirigenti di altre pubbliche amministrazioni

1. Il distacco di dipendenti di qualifiche dirigenziali, di altre Pubbliche amministrazioni, presso la Provincia di Barletta - Andria - Trani, può essere richiesto solo in presenza di corrispondenti vacanze in organico.
2. Al dipendente distaccato presso la Provincia di Barletta - Andria - Trani è corrisposto il trattamento economico previsto in relazione al suo inquadramento professionale presso l'ente di provenienza. Al dipendente in questione, se il trattamento economico in godimento è inferiore a quello attribuito a regime ai dirigenti della Provincia, compete l'attribuzione del trattamento economico differenziale.



Art. 28 – Comando in entrata del dirigente

1. L'istituto del *comando* viene attivato in applicazione degli articoli 56 e 57 del T.U. impiegati civili dello Stato varato con D.P.R. n. 3/1957, oltre che in applicazione degli articoli 24, 53 e 70 del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Il dirigente viene reclutato in posizione di comando, in forza di apposita convenzione sottoscritta dai dirigenti dei *Settori personale* degli enti interessati, oltre che dal dirigente comandato.
3. Gli oneri relativi al personale reclutato in posizione di comando sono a carico della Provincia ospitante.
4. Il trattamento economico accessorio aggiuntivo riconosciuto e maturato per effetto del servizio presso la Provincia di Barletta – Andria – Trani e le spese per le *trasferte* effettuate per conto della Provincia, viene erogato direttamente dalla Provincia stessa al dirigente.
5. Nel periodo di servizio presso la Provincia il dirigente assume i poteri e le prerogative dirigenziali nei confronti dell'Ente e del personale assegnato.
6. La concessione delle ferie e degli altri congedi che coinvolgono l'assetto del servizio del dirigente restano in carico all'Ente di provenienza, previo accordo tra le amministrazioni convenzionate.
7. La convenzione viene *risolta* nei seguenti casi:
 1. scadenza del termine convenuto;
 2. risoluzione del contratto di lavoro da parte dell'Ente di provenienza;
 3. risoluzione unilaterale della convenzione da parte di uno degli enti convenzionati;
 4. rinuncia del dirigente comandato presso la Provincia di Barletta – Andria – Trani.
8. In ogni caso, la risoluzione della convenzione deve essere preceduta da un preavviso di almeno 15 giorni, fatte salve le diverse ipotesi contrattuali o di legge.
9. Per tutto quanto non disciplinato dalla convenzione si applicano, oltre ai regolamenti degli enti convenzionati, le norme generali degli Enti locali, nonché la disciplina del pubblico impiego, ivi comprese le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

Art. 29 – Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

